

N.

1



Consiglio Regionale della Puglia

XI Legislatura

DDL n. 47 del 11/03/2024

"Misure di promozione in materia di innovazione aperta"

Progetto di Legge n. 1071

EMENDAMENTO INTEGRATIVO

approvato

All'art. 1 "Finalità", dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:

"4. La Regione sostiene la diffusione dell'intelligenza artificiale quale strumento per lo sviluppo del sistema economico e sociale regionale.

5. Le finalità di cui al precedente comma e gli interventi di cui agli articoli seguenti sono perseguiti in coerenza con il Regolamento (UE) 2024/1689 e ss.mm.ii., l'ulteriore disciplina, anche nazionale, di settore e i documenti strategici regionali in materia di innovazione, trasformazione digitale e partecipazione."

Alessandro DELLI NOCI



Alessandro Delli Noci
27.03.2025 10:51:56
GMT+01:00

Clausola di invarianza: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Puglia

XI Legislatura

DDL n. 47 del 11/03/2024

"Misure di promozione in materia di innovazione aperta"

Progetto di Legge n. 1071

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO dopo l'art. 4

ART. 4

Promozione dell'Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione

1. La Regione supporta lo sviluppo di reti costituite tra i responsabili per la transizione digitale delle pubbliche amministrazioni del territorio, per promuovere l'utilizzo della intelligenza artificiale al fine di migliorare la qualità e la gamma dell'offerta di servizi, nel pieno rispetto dei diritti fondamentali delle persone e di accessibilità ai servizi pubblici digitali.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, la Regione può promuovere:
 - a) studi e ricerche specifiche sul tema;
 - b) attività formative dedicate all'acquisizione di competenze per il proprio personale e per il personale delle pubbliche amministrazioni del territorio, anche in collaborazione con le università pugliesi attraverso l'attività del Centro di cui al successivo articolo 9;
 - c) sviluppo di attività condivise con le agenzie strategiche regionali e le proprie società in house;
 - d) costituzione di comunità di pratica.

 Alessandro Delli Noci
27.03.2025 10:51:56
GMT+01:00

Alessandro DELLI NOCI

Clausola di invarianza: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Puglia

XI Legislatura

DDL n. 47 del 11/03/2024

"Misure di promozione in materia di innovazione aperta"

Progetto di Legge n. 1071

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

affetto

ART. 9

**Centro di Competenza regionale per l'Intelligenza Artificiale nella Pubblica
Amministrazione**

1. Il Centro di Competenza regionale per l'Intelligenza Artificiale nella Pubblica Amministrazione (Centro), istituito con la deliberazione della Giunta regionale 30 ottobre 2023, n. 1488 e ss.mm.ii., è la sede nella quale la Regione definisce la strategia e gli interventi in tema di intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione regionale.
2. Il Centro ha le seguenti finalità:
 - a) indagare, analizzare, comprendere, monitorare e valutare le implicazioni e la sostenibilità di applicazioni, sistemi, strumenti e soluzioni di intelligenza artificiale nella Pubblica Amministrazione regionale;
 - b) promuovere la redazione di linee di indirizzo, attività di ricerca, formazione e studio specifiche, anche tramite costituzione di tavoli di lavoro;

c) sperimentare l'utilizzo di applicazioni, sistemi, strumenti e soluzioni di intelligenza artificiale in ambito regionale, all'interno di processi e sistemi.

3. Il Centro può sottoscrivere protocolli di collaborazione in ambito pubblico e in ambito pubblico-privato, senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale, allo scopo di monitorare l'offerta di sistemi di intelligenza artificiale sul territorio regionale.

Alessandro DELLI NOCI



Clausola di invarianza: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Puglia

XI Legislatura

DDL n. 47 del 11/03/2024

"Misure di promozione in materia di innovazione aperta"

Progetto di Legge n. 1071

EMENDAMENTO AGGIUNTIVO

offuscato

Articolo 10

Promozione dello sviluppo di applicazioni di intelligenza artificiale delle MPMI e diffusione della conoscenza

1. Per supportare, a livello regionale, le opportunità della intelligenza artificiale, in particolare nelle micro, piccole e medie imprese, la Regione può prevedere:
 - a) iniziative di riqualificazione e miglioramento delle competenze in tutti i contesti produttivi sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per l'innovazione di processo, di prodotto ed organizzativa;
 - b) il sostegno a progetti di ricerca collaborativa per la realizzazione di applicazioni specifiche e contestualizzate in domini rilevanti per le filiere dell'innovazione regionale;
 - c) la promozione, anche attraverso la piattaforma informatica di cui all'art. 4, dell'interconnessione delle filiere manifatturiere e dei servizi con l'ecosistema della innovazione digitale pugliese, costituito dalle università, dagli istituti tecnici superiori, dai poli per l'innovazione digitale, dai centri di competenza, dai distretti tecnologici e

produttivi operanti nel settore delle tecnologie dell'informazione e della telecomunicazioni;

d) il sostegno e il potenziamento dell'ecosistema delle start-up;

e) il sostegno all'apertura del patrimonio dati pubblici delle amministrazioni locali, nonché all'utilizzo dei dati trasmessi dai satelliti nell'ambito dei programmi spaziali europei e nazionali.

2. Per promuovere la diffusione della cultura e delle competenze digitali e l'uso consapevole degli strumenti e delle applicazioni basate sulla intelligenza artificiale, anche attraverso l'interconnessione delle iniziative presenti sul territorio, la Regione può sviluppare iniziative di divulgazione e di facilitazione, finalizzate a realizzare:

a) campagne di comunicazione dedicate ai rischi e alle opportunità dell'intelligenza artificiale, anche attraverso i propri portali istituzionali e i propri social media;

b) eventi sul territorio, in collaborazione con associazioni di persone o professionali;

c) dibattiti pubblici e percorsi partecipativi che coinvolgono i diversi portatori di interesse, anche con il supporto delle proprie piattaforme telematiche;


d) programmi e corsi di formazione in materia di intelligenza artificiale e di uso conforme alla normativa della stessa.

Alessandro DELLI NOCI



Alessandro Delli Noci
27.03.2025 10:51:56
GMT+01:00

Clausola di invarianza: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Puglia

XI Legislatura

DDL n. 47 del 11/03/2024

"Misure di promozione in materia di innovazione aperta"

Progetto di Legge n. 1071

EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

Il comma 1 dell'articolo 9 è sostituito dal seguente:

approvato

Art. 9

Norma finanziaria

1. Per le finalità di cui alla presente legge, nel bilancio regionale autonomo, è assegnata una dotazione finanziaria per l'esercizio 2025, in termini di competenza e cassa, nell'ambito della missione 14, programma 1, titolo 1, di euro 20 mila e nell'ambito della missione 1, programma 8, titolo 1, di euro 20 mila. Per ciascuno degli esercizi 2026 e 2027, è assegnata una dotazione finanziaria, in termini di competenza, nell'ambito della missione 14, programma 1, titolo 1, di euro 15 mila e nell'ambito della missione 1, programma 8, titolo 1, di euro 15 mila.

Alessandro DENI NOCI


Clausola di invarianza: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

L'emendamento propone una modifica al primo comma dell'articolo 9 del Disegno di Legge n. 47 del 11/03/2024 "*Misure di promozione in materia di innovazione aperta*", in quanto la norma, per come originariamente proposta, prevedeva la copertura finanziaria per gli anni 2024-2025-2026.

Occorre dunque riportarla al triennio 2025-2026- 2027, essendo peraltro lo stanziamento presente sui pertinenti capitoli di spesa.

Alessandro DELLI NOCI





Consiglio Regionale della Puglia

XI Legislatura

affetto

DDL n. 47 del 11/03/2024

"Misure di promozione in materia di innovazione aperta"

Progetto di Legge n. 1071

EMENDAMENTO SOSTITUTIVO

Il comma 3 dell'articolo "Norma Finanziaria" è sostituito dal seguente:

"3 All'attuazione degli interventi di cui alla presente legge possono concorrere inoltre le risorse concernenti i Programmi cofinanziati con i Fondi strutturali e di investimento europei (SIE) per gli anni 2021-2027, relative al Programma operativo FESR e FSE+, nonché con i fondi di coesione nazionali del ciclo di programmazione 2021-2027 destinati alla Puglia".

Alessandro DELLI NOCI



Alessandro Delli Noci
27.03.2025 10:51:56
GMT+01:00

Clausola di invarianza: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

N.

7



Consiglio Regionale della Puglia

XI Legislatura

DDL n. 47 del 11/03/2024

"Misure di promozione in materia di innovazione aperta"

Progetto di Legge n. 1071

offerto

EMENDAMENTO SOSTITUTIVO DEL TITOLO

Il titolo è sostituito dal seguente

"Misure di promozione in materia di innovazione aperta ed intelligenza artificiale"

*e disposizioni varie -
modifica*

Alessandro DELLI NOCI



Alessandro
Delli Noci
27.03.2025
10:51:56
GMT+01:00

Clausola di invarianza: Il presente emendamento non comporta variazioni in aumento o in diminuzione a carico del bilancio regionale.

N.

8



Consiglio Regionale della Puglia

XI Legislatura

affatto

ATTO CONSIGLIO N. ...

Emendamento ~~sostitutivo~~ *aggiuntivo*

Art. ...

Modifiche all'art. 23 della L.R. 42/2024

Al comma 1 dell'art. 23 della Legge regionale n. 42/2024 le parole "negli asili nido" sono sostituite con le seguenti parole "nei nidi".

Il Consigliere

Stefano Carlucci

Relazione

Il presente emendamento è finalizzato ad evitare i profili di criticità evidenziati dall'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Istruzione e del Merito e, di conseguenza, l'impugnativa di detta disposizione dinanzi alla Corte Costituzionale. La presente proposta ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri per il Bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Puglia

XI Legislatura

approvato

ATTO CONSIGLIO N. ...

Emendamento sostitutivo

Art. ...

Modifiche alla L.R. 2/2023

1. Alla L.R. 2/2023, già modificata dall'art. 149 della L.R. 42/2024, sono apportate le seguenti modifiche:
 - a) L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

"1. Il modello di educazione in natura è rivolto sia alla fascia di età del nido che alla fascia di età della scuola dell'infanzia.

2. Il modello di educazione in natura destinato ai bambini e alle bambine di età compresa tra tre e trentasei mesi, qualificato come nido che svolge un progetto educativo prevalentemente in natura, è autorizzato e gestito nel rispetto della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), della legge regionale 10 luglio 2006, n.19 (Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini in Puglia) e del regolamento regionale 18 gennaio 2007, n. 4 (Legge regionale 10 luglio 2006, n. 19 - "Disciplina del sistema integrato dei servizi sociali per la dignità e il benessere delle donne e degli uomini di Puglia") e rientra nell'ambito dei servizi autorizzati all'esercizio delle attività educative destinate ai minori. La Giunta regionale definisce con regolamento i requisiti tecnico-strutturali, funzionali, organizzativi e professionali dei servizi di nido che svolge un progetto educativo prevalentemente in natura.

3. Il modello di educazione in natura destinato ai bambini e alle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni, qualificato come scuola dell'infanzia che svolge un progetto educativo


prevalentemente in natura, è disciplinato dal complesso normativo dedicato alla scuola dell'infanzia anche ai fini del riconoscimento della parità scolastica.

4. Il modello di educazione in natura per i nidi e le scuole dell'infanzia che svolgono un progetto educativo prevalentemente in natura opera, inoltre, in conformità e nel rispetto della normativa statale concernente il sistema integrato di educazione e istruzione dalla nascita sino ai sei anni di cui al d.lgs. 65/2017 e, in particolare, delle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione.

5. Le attività di educazione in natura sono inserite in un contesto ambientale agricolo-rurale, aperto e ricco di verde. Nel caso in cui le attività di nido e scuola dell'infanzia che svolge un progetto educativo prevalentemente in natura ricadano all'interno di un'area naturale protetta le disposizioni di cui alla presente legge devono tenere conto delle competenze attribuite agli enti di gestione delle aree naturali protette dalla normativa statale e regionale vigente in materia.

b) Il comma 2 dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

"2. Il progetto educativo basato sul modello dell'educazione in natura definisce le linee di indirizzo e le modalità operative da adottare da parte degli educatori dei nidi che svolgono un progetto educativo prevalentemente in natura e delle scuole dell'infanzia che svolgono un progetto educativo prevalentemente in natura. Il progetto educativo è fondato sull'idea del bambino quale protagonista del proprio processo di sviluppo, delle proprie esperienze e conoscenze, tenendo in debito conto l'offerta formativa specifica della fascia di età."


Il Consigliere


Relazione

Il presente emendamento è finalizzato a superare i profili di criticità evidenziati dall'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Università e della



Gruppo La Puglia Domani
Via G. Gentile 52 – Bari



10
ritirato

ATTO CONSIGLIO

Emendamento all'art. 144 della legge n. 42/2024 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025) DDL N. 257 del 05/12/2024 avente ad oggetto: *“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025/2027 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2025).”*

Art. 144


Contributo straordinario per la festa della Madonna della Stella

Al comma 1, dell'art. 144 della legge n. 42/2024 sostituire le parole “concede al Comune di Palagianò” con le parole “concede al Comitato Madonna della Stella”.

Antonio Paolo SCALERA



Gruppo La Puglia Domani
Via G. Gentile 52 – Bari



M

titirato

ATTO CONSIGLIO

Emendamento all'art. 145 della legge n. 42/2024 “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025–2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025) DDL N. 257 del 05/12/2024 avente ad oggetto: *“Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025/2027 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2025).”*

Art. 145

Contributo straordinario per la sagra da far'nedd e dei sapori di Puglia Città di Rodolfo Valentino

Al comma 1, dell'art. 145 della Legge n. 42/2024 sostituire le parole “al Comune di Castellaneta” con le parole “UNICOMART Castellaneta”

Antonio Paolo SCALERA



Consiglio Regionale della Puglia

XI Legislatura

ATTO CONSIGLIO N. ...

Emendamento sostitutivo

affidato

Art. ...

Modifiche all'art. 168 della L.R.42/2024

L'art. 168 della L.R. 42/2024 è sostituito dal seguente:

"1. Per consentire il funzionamento e l'accreditamento annuale presso l'Università degli Studi Aldo Moro Bari, del corso di laurea magistrale in "Scienze e Tecniche dello Sport" appartenente alla classe LM-68, con la possibilità di potenziare nel territorio pugliese competenze metodologiche e ricerche specifiche nell'ambito delle attività motorie e sportive, ai fini della realizzazione e il coordinamento delle Palestre Etiche ai sensi della legge regionale 18 maggio 2017, n.14 (Norme in materia di riconoscimento, svolgimento, promozione e tutela dell'attività fisica adattata (AFA) – Modifica e integrazione alla legge regionale 4 dicembre 2006, n. 33 (Norme per lo sviluppo dello sport per tutte e per tutti), è assegnata una dotazione finanziaria complessiva di euro 2.505.678,00 a partire dall'esercizio finanziario 2025 e per una validità temporale di quindici anni. Nel bilancio regionale autonomo nell'ambito della missione 4, programma 4, titolo 1, è assegnata una dotazione finanziaria, per l'esercizio finanziario 2025 in termini di competenza e cassa, di euro 167.045,20.

2. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è finalizzato al finanziamento di 1 posto di professore di prima fascia nel gruppo scientifico disciplinare 06/MEDF-01 – Scienze dell'esercizio fisico e dello sport, Settore scientifico disciplinare MEDF-01/B – Metodi e didattiche delle attività sportive, interno ai sensi dell'articolo 24, comma 6, legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema

universitario), e di 1 posto di professore di prima fascia nel gruppo scientifico disciplinare 06/MEDF-01 — Scienze dell'esercizio fisico e dello sport - Settore scientifico disciplinare MEDF-01/A — Metodi e didattiche delle attività motorie interno o esterno ai sensi dell'articolo 18 comma 1 della legge 240/2010, presso il Dipartimento di Biomedicina Traslazionale e Neuroscienze; il loro utilizzo sarà oggetto di rendicontazione e di apposita relazione che comprovi l'efficacia della misura.

3. Il contributo straordinario di cui al comma 1 è altresì finalizzato al finanziamento di contratti di ricerca ex articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 di anni due nei settori scientifici ssd MEDF-01/A metodi e didattiche delle attività motorie e MEDF-01/B Metodi e didattiche delle attività sportive. I contratti di ricerca sono finalizzati alla conduzione delle attività previste dalla l.r. 14/2017 relative alla sperimentazione ed erogazione di AFA nel contesto del territorio tarantino in collaborazione tra Università Aldo Moro Bari, Corso di Studio in Scienze e Tecniche dello Sport, Azienda sanitaria locale Taranto e gli Ospedali Moscati e Statte.

4. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, è sottoscritta apposita convenzione tra la Regione Puglia e l'Università degli Studi di Bari, ai sensi dell'articolo 18, comma 3 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario)."

Il Consigliere



Relazione

Il presente emendamento è finalizzato a superare i profili di criticità evidenziati dall'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Istruzione e del Merito.

La presente proposta ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri per il Bilancio regionale.

Ricerca e del Ministero dell'Istruzione e del Merito e, di conseguenza, l'impugnativa di detta disposizione dinanzi alla Corte Costituzionale relativamente alle disposizioni dell'art. 149 della L.R. 42/2024 atteso che, sulla base di quanto indicato dai suddetti Ministeri, per le strutture definite "agrinido", non è possibile accedere ai contributi del Fondo per il sistema integrato che il medesimo Ministero eroga annualmente ai comuni sulla base delle programmazioni regionali poiché non è presente il riferimento al decreto legislativo 65/2017, cui la struttura deve far riferimento, trattandosi di un servizio educativo per bambini da 3 a 36 mesi. Detti contributi, peraltro, non sarebbero accessibili nemmeno per le strutture definite "agri-infanzia", rivolte ai bambini da tre a sei anni di età, laddove non sia richiesta la parità scolastica ai sensi della Legge 62/2000 o la stessa non sia concessa per mancanza dei requisiti.

La presente proposta ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri per il Bilancio regionale.



Consiglio Regionale della Puglia

XI Legislatura

Handwritten signature

ATTO CONSIGLIO N. ...

Emendamento sostitutivo

Art. ...

Modifiche all'art. 204 della L.R. 42/2024

Il comma 1 dell'art. 204 della L.R. 42/2024 rubricato "Contributi straordinari in favore delle scuole paritarie" è sostituito dal seguente:

"1. Per sostenere il buon funzionamento delle scuole secondarie di primo grado e prevenire situazioni di scopertura nel territorio, è disposto un contributo straordinario in favore delle scuole secondarie di primo grado paritarie con sede nel territorio regionale".

Il Consigliere


Handwritten signature of the Councilor

Relazione

Il presente emendamento è finalizzato ad evitare i profili di criticità evidenziati dall'Ufficio Legislativo del Ministero dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Istruzione e del Merito e, di conseguenza, l'impugnativa di detta disposizione dinanzi alla Corte Costituzionale atteso che le dizioni utilizzate di "scuole medie inferiori" e "scuole secondarie inferiori", non risultano conformi a quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.

La presente proposta ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri per il Bilancio regionale.

174



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA
XI Legislatura

DDL n. 47 del 11/03/2024 “Misure di promozione in materia di innovazione aperta”

EMENDAMENTO

officato

Legge Regionale n. 42 del 31/12/2024 “Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2025 e Bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (legge di stabilità regionale 2025)”

Art 54 Contributo straordinario per il sostegno all’ organizzazione del Festival degli Aquiloni

All’ Art. 54 aggiungere dopo le parole “ è assegnata...” le parole “...al Comune di Margherita di Savoia”.

F.lli Corallo

B

CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA

XI LEGISLATURA

Emendamento aggiuntivo al DDL n. del "....."


Emendamento aggiuntivo n. _____

Al DDLdel dopo l'art. ____ è aggiunto il seguente:

Art. _____

Modifica dell'art. 211 della l. n. 42 del 31/12/2024 "Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2025 e bilancio pluriennale 2025-2027 della Regione Puglia (Legge di stabilità regionale 2025)"

1. Al comma 2 dell'articolo 211 della l. n. 42 del 31/12/2024, dopo la parola "assegnazione" sono aggiunte le parole "alla Fondazione San Pio da Pietrelcina".

I Consiglieri regionali
(Messa) 

CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA. Il presente emendamento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.